



COMUNE DI CARONNO VARESINO
PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI CARONNO VARESINO

REGOLAMENTO
FESTE ALL'APERTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15
del 16.04.2003

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 *Oggetto del regolamento*
ART. 2 *Definizione*

PROGRAMMAZIONE

- ART. 3 *Periodi di svolgimento*
ART. 4 *Soggetti abilitati a presentare proposte per l'effettuazione di feste all'aperto*
ART. 5 *Feste all'aperto: Proposte – Modalità di presentazione*
ART. 6 *Calendario feste all'aperto*

AUTORIZZAZIONE

- ART. 7 *Presentazione domanda*
ART. 8 *Sponsorizzazioni*
ART. 9 *Numero dei banchi*
ART. 10 *Autorizzazione*
ART. 11 *Oneri economici*
ART. 12 *Utilizzo del Parco Giochi*
ART. 13 *Apertura delle attività commerciali e artigiane e dei pubblici esercizi*

OPERATORI IN FORMA AMBULANTE

- ART. 14 *Individuazione*
ART. 15 *Posizionamento, installazione*
ART. 15.1 *Normativa di riferimento*

CONTROLLO – SANZIONI

- ART. 16 *Sanzioni per gli organizzatori*
ART. 17 *Provvedimenti sanzionatori*

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 18 *Entrata in vigore*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le manifestazioni su suolo pubblico, da qui in seguito denominate "feste all'aperto".

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per "feste all'aperto" si intendono quelle manifestazioni, aventi luogo in una o più vie o piazza del territorio comunale, ovvero nel Parco Giochi, specificamente individuate in appositi atti di programmazione e autorizzatori, che, attraverso l'organizzazione e realizzazione di particolari iniziative, creano momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico, turistico.

Sono stabilite quali aree per lo svolgimento di fiere o sagre le seguenti Vie o Piazze:

- 1) Piazza Mazzini;
- 2) Via Rosselli;
- 3) Piazza Rodari;
- 4) Via Garibaldi;
- 5) Largo Europa;
- 6) Via Macchi;
- 7) Via Manzoni;
- 8) Piazza Libertà.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

ART. 3 – PERIODI DI SVOLGIMENTO

Le "Feste all'aperto" si svolgono in qualsiasi periodo dell'anno, purchè debitamente autorizzate e compatibilmente con altre manifestazioni di varia natura eventualmente già programmate.

ART. 4 - SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE PROPOSTE PER L'EFFETTUAZIONE DI FESTE ALL'APERTO

Possono presentare proposte per effettuare Feste all'aperto i seguenti soggetti:

- a) Associazioni di categoria;
- b) Associazioni per festeggiamenti regolarmente costituite e riconosciute come tali dall'Amministrazione Comunale;
- c) Parrocchie e altri Enti religiosi;
- d) Comitati spontanei di commercianti ed artigiani delle vie coinvolte nell'evento;
- e) Associazioni permanenti e comitati di volontariato o aventi altre finalità sociali meritevoli di considerazione. Associazioni aventi finalità di interesse generale.
- f) Comitati allo scopo costituiti anche all'interno dell'Amministrazione Comunale, purchè individuino un proprio rappresentante abilitato a sottoscrivere la documentazione necessaria, agendo in modo autonomo rispetto alla Giunta Comunale, ed al quale i vari uffici interessati faranno riferimento per eventuali comunicazioni
- g) Partiti Politici.

L'Amministrazione comunale può richiedere al soggetto proponente di produrre, entro un termine fissato, a pena di inammissibilità della domanda, idonea documentazione integrativa, da cui risulti inoppugnabilmente il possesso dei requisiti di cui al primo comma.

ART. 5 - FESTE ALL'APERTO: PROPOSTE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Gli organizzatori delle Feste all'aperto devono far pervenire alla Giunta Comunale le proprie proposte all'inizio dell'anno di svolgimento della manifestazione.

A discrezione della Giunta possono essere accettate, previa esplicita approvazione, anche richieste per manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto.

Le proposte devono essere presentate al Protocollo del Comune, contenendo a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

- a) dati relativi al soggetto promotore e richiedente;
- b) vie o Piazze interessate dalla manifestazione e orario di svolgimento della stessa;
- c) descrizione delle iniziative

ART. 6 – CALENDARIO FESTE ALL'APERTO

La Giunta Comunale, valutate tutte le domande, delibererà quelle da inserire nel calendario provvisorio annuale, approvandole poi di volta in volta.

Nel caso di presentazione di più proposte da parte di medesimi soggetti, una volta accertatane l'ammissibilità, deve comunque essere rispettato un meccanismo di rotazione tale da garantire eguali opportunità a tutti i soggetti proponenti.

Deve inoltre essere evitata la concentrazione temporale e spaziale delle feste all'aperto tra loro.

La Giunta Comunale provvede a trasmettere in tempo utile il programma delle feste deliberate all'Ufficio Polizia Locale, che prende atto del calendario delle manifestazioni per poter organizzare il proprio servizio di Sicurezza e ordine pubblico.

Il parere favorevole della Giunta Comunale per ciascuna manifestazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7, ma non vale di per sé solo, in nessun caso, quale atto di assenso allo svolgimento della festa all'aperto. Le date indicate nel calendario sono tassative. Tuttavia la Giunta, in presenza di cause non imputabili all'organizzatore, potrà derogare a tale principio .

La Giunta Comunale, inoltre, contestualmente all'esame ed all'eventuale approvazione delle istanze pervenute per lo svolgimento delle feste all'aperto, decide sulle modalità di gestione dei venditori ambulanti, ovvero:

- a) decide riguardo alle categorie merceologiche dei prodotti da esporre o vendere sulle aree destinate a fiere o sagre, come meglio individuate nell'art. 2 (hobbisti e prodotti dell'ingegno, dolciumi, prodotti alimentari, abbigliamento, oggettistica ecc.);
- b) stabilisce se ammettere alla manifestazione la presenza di ambulanti in forma singola o associata;
- c) può individuare, in quest'ultimo caso, un'associazione di categoria cui i singoli ambulanti debbano necessariamente fare riferimento per la presentazione delle istanze, e prendere accordi con la stessa.
- d) Può decidere se ammettere alla manifestazione anche singoli ambulanti appartenenti a categorie diverse da quelle trattate dall'Associazione di cui sopra, oppure concedere all'Associazione di cui trattasi il diritto di presenza esclusiva sul territorio comunale per la durata intera della festa all'aperto

Ogni ambulante dovrà essere in possesso delle eventuali autorizzazioni e della documentazione richiesta per lo specifico prodotto esposto e commercializzato, oltre all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Caronno Varesino per la manifestazione di cui trattasi.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE

ART. 7 – PRESENTAZIONE DOMANDA

Per il rilascio effettivo dell'autorizzazione allo svolgimento di ogni singola festa all'aperto, gli organizzatori devono proporre specifica domanda all'Amministrazione Comunale, indirizzandola al Protocollo del Comune, comunque previa approvazione della manifestazione da parte della Giunta Comunale, come previsto dal precedente art. 6.

Tale domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata, entro il termine tassativo del sessantesimo giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione a pena di irricevibilità, all'Ufficio di Polizia Locale, e contenere:

1. Localizzazione delle vie e piazze interessate con ubicazione delle strutture che evidenzia la necessità di un'eventuale chiusura al traffico; prospettazione degli eventuali problemi tecnico – viabilistici che lo svolgimento della manifestazione comporta con, eventualmente, una proposta delle misure atte alla soluzione di ciascuno dei medesimi;
2. Numero complessivo degli eventuali operatori commerciali su aree pubbliche e artigiani in forma ambulante partecipanti alla manifestazione ed organico (per organico è da intendersi il numero di operatori previsti per ogni genere merceologico);
3. Numero delle eventuali attività dello spettacolo viaggiante divise secondo le diverse tipologie: attività dello spettacolo viaggiante per bambini – attività dello spettacolo viaggiante per adulti – rotonde e tiri - gonfiabili.
4. Programma dettagliato della manifestazione.
5. Eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio di Polizia Locale in base al programma della Festa all'aperto.

ART. 8 – SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale può ricorrere a forme di sponsorizzazione per l'organizzazione di Feste all'aperto di cui è promotrice.

In relazione a particolari manifestazioni o iniziative culturali, inerenti la promozione o valorizzazione di attività e beni culturali, l'Amministrazione può anche assumere la veste di sponsor.

Per attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale o per iniziative pubbliche cui la stessa partecipi, rimane possibile da parte della Giunta Comunale la concessione per l'utilizzo gratuito o a canone ridotto, a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni aventi finalità sociali, di beni patrimoniali limitata nel tempo e con le modalità che la stessa vorrà determinare.

La sponsorizzazione, che deve essere formalizzata con apposito atto, può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di privati, valutata con riferimento alle componenti economiche e organizzative proposte.

Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o Regolamenti.

ART. 9 – NUMERO BANCHI

Al fine di consentire la collocazione di bancarelle sulla pubblica via, l'organizzatore deve precisamente indicare l'estensione (lunghezza e larghezza) delle strade interessate e indicativamente il numero di bancarelle che vorrebbe utilizzare, dopo aver ottenuto il parere preventivo dell'Ufficio di Polizia Locale.

L'Amministrazione può procedere ad una verifica in merito.

A tal fine si adotta quale ingombro standard la superficie fino ad un massimo di mt. 6 x mt. 3 in caso di banco oppure la superficie massima di mt. 3 x mt. 9 in caso di autonegozio e mt. 1 x mt. 1 nel caso di zucchero filato e palloncini.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio di Polizia Locale, verificata la regolarità delle domande anche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti ed acquisita la documentazione necessarie ed il parere dell'Ufficio Tecnico relativamente alle prescrizioni di natura viabilistica, procede al rilascio dell'autorizzazione richiesta non oltre dieci giorni dalla presentazione della documentazione completa (comprese eventuali integrazioni).

ART. 11 - ONERI ECONOMICI

Gli oneri economici per lo svolgimento delle feste all'aperto relativi all'apposizione della segnaletica e delle transenne, alle prestazioni straordinarie della Polizia Locale per le attività di vigilanza e controllo, alla pulizia straordinaria, alla tassa di occupazione del suolo pubblico e ad altri eventuali tributi, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che ne curerà il pagamento agli Enti interessati.

Gli organizzatori possono ottenere il versamento di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'effettuazione della manifestazione da parte degli esercenti il commercio e artigianato in sede fissa, in forma ambulante e lo spettacolo viaggiante, non superiore al totale delle stesse diviso per il numero degli operatori che partecipano alla manifestazione.

ART. 12 – UTILIZZO DEL PARCO GIOCHI

Gli organizzatori delle Feste all'aperto che intendono utilizzare il Parco Giochi Comunale dovranno rivolgersi, una volta ottenuta l'autorizzazione con le modalità sopra descritte, all'Ufficio Tecnico Comunale per il ritiro delle chiavi del Parco e, successivamente, allo stesso ufficio per la loro restituzione.

Il Parco Giochi dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del ritiro delle chiavi. Eventuali danni arrecati alle strutture durante lo svolgimento della festa saranno a carico dell'organizzazione. A propria tutela l'Amministrazione Comunale potrà chiedere il deposito

di una cauzione al momento della consegna del Parco, che verrà restituita previa verifica delle condizioni dello stesso da parte di propri incaricati.

Le spese per il consumo di gas, acqua potabile ed energia elettrica saranno poste a carico degli Organizzatori.

ART. 13 – APERTURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANE E DEI PUBBLICI ESERCIZI

Negli ambiti territoriali interessati dalle feste di Piazza, per tutta la durata del loro svolgimento, gli esercizi commerciali e artigiani e i pubblici esercizi sono comunque autorizzati all’apertura, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni vigenti.

TITOLO IV

OPERATORI IN FORMA AMBULANTE

ART. 14 – INDIVIDUAZIONE

Gli operatori in forma ambulante devono essere in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività relativamente alla quale presentano istanza. L’istanza può essere presentata dal singolo ambulante, ovvero da un’associazione di categoria incaricata dall’Amministrazione al coordinamento dei singoli. In quest’ultimo caso tutti gli interessati appartenenti alla categoria di cui si occupa l’Associazione dovranno necessariamente rivolgersi alla stessa, che si occuperà di trasmettere la documentazione in via cumulativa all’Ufficio di Polizia Locale, senza possibilità di presentare istanza direttamente al Comune.

In entrambi i casi l’istanza dovrà essere corredata, pena l’inammissibilità, da tutta la documentazione prevista per legge e dovrà essere presentata al Protocollo non oltre il trentesimo giorno antecedente la manifestazione.

L’Ufficio di Polizia Locale rilascerà le opportune autorizzazioni non oltre il decimo giorno dalla presentazione dell’istanza completa.

ART. 15 – POSIZIONAMENTO - INSTALLAZIONE

Gli operatori devono disporsi secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori della Festa all’aperto e attenersi scrupolosamente alle loro indicazioni in base a quanto previsto nella planimetria convalidata preventivamente dai competenti Uffici Comunali.

TITOLO V

CONTROLLO - SANZIONI

ART. 16 – SANZIONI PER GLI ORGANIZZATORI

Il soggetto promotore è il responsabile della gestione della manifestazione ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della manifestazione sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Nei confronti dell'organizzatore che non si attiene a quanto previsto nel presente regolamento ed in particolare che operasse ingiustificate sostituzioni di operatori viene emanato un provvedimento di inibizione a svolgere le successive eventuali manifestazioni già inserite nel calendario annuale provvisorio.

Nel caso non vi fossero ulteriori manifestazioni previste nel medesimo calendario il provvedimento sanzionatorio viene adottato in riferimento all'anno successivo e impedisce quindi il rilascio al medesimo organizzatore di autorizzazioni a svolgere qualsiasi manifestazione nel corso dello stesso o la revoca immediata di quelle eventualmente già rilasciate.

ART. 17 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

La competenza per l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente titolo è riservata al Sindaco o al suo delegato, salvo per quelli la cui assunzione sia specificamente attribuita ad altre Autorità da leggi o regolamenti diversi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore previa pubblicazione, ai sensi di legge, e comunque dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

